



Il Ministro dello Sviluppo Economico

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74*;
- VISTO** l'art. 285 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente *il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*;
- VISTO** l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;
- VISTO** il rendiconto della gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo* nell'esercizio 2017, trasmessi dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0139208/18 del 5 luglio 2018, nella quale si rappresenta l'opportunità di disporre, fin dal 2019, l'innalzamento dell'aliquota contributiva dall'attuale 2,5% fino al valore massimo del 4%, a fronte dei progressivi disavanzi di bilancio che hanno ridotto il patrimonio netto del Fondo negli ultimi esercizi, nonché il Piano degli interventi operativi 2017;
- RITENUTO** necessario, alla luce degli altri processi correttivi e di miglioramento avviati da CONSAP e previsti nel citato Piano degli interventi operativi 2017, bilanciare la prospettata esigenza di riequilibrare l'andamento economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduazione delle iniziative proposte, con il contenimento dei premi di polizza pagati per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- VISTO** il provvedimento n. 80 del 29 novembre 2018, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019;
- RAVVISATA**, pertanto, l'opportunità di confermare, per il 2019, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;



DECRETA

Art.1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2019, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del *Fondo di garanzia per le vittime della strada*, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art.2

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2019, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2019 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2019, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2018

IL MINISTRO